



TAR LOMBARDIA_SEZIONE BRESCIA_ N. 112/2022. OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE DELLE NORME INTERNE GRAVA ANCHE SULLE AMMINISTRAZIONI

Posted on 21 Febbraio 2022



Category: [Opere pubbliche](#)

Con una recentissima sentenza del **TAR Lombardia-sezione staccata di Brescia dell' 08.02.2022, n. R.G. 00112** (vedi sotto), il giudice amministrativo, coerentemente all'orientamento espresso in materia, **ha ribadito** il principio in base al quale le norme comunitarie, essendo di rango superiore a quello della normativa nazionale, vanno applicate non solo dal giudice nazionale adito, ma anche dagli apparati amministrativi.

Ciò si traduce quindi in un potere-dovere da parte anche dei funzionari delle stazioni appaltanti a disapplicare le norme nazionali in contrasto con il diritto comunitario, soprattutto se tale conflitto è stabilito da una fonte univoca, quale appunto le sentenze della Corte di Giustizia Europea, poiché **la disapplicazione è un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per gli apparati amministrativi** che, attraverso i suoi funzionari, siano chiamati ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro - unitario (al riguardo, cfr. *ex multis* **CGUE**, 22 giugno 1989, C-103/88 e 24 maggio 2012, C-97/11; **Corte Costituzionale**, sentenza 21 aprile 1989 n. 232; **Cons. Stato**, VI, 23 maggio 2006 n. 3072; VI, 7874/2019; V, 5 marzo 2018, n. 1342)

[TAR_Brescia_112_2022](#)

